

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
<i>In sede legislativa</i>	" 1
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	2
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	" 5
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 6
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 8
CONVOCAZIONI	" 10

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTE DI LEGGE:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale » (3000);

« PERINELLI ed altri: « Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale » (1164).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge. Interviene il deputato Riccio che si richiama particolarmente alla sentenza della Corte costituzionale del 19 febbraio 1965, la quale ha affermato che tanto lo l'articolo 553 del codice penale, interpretato nell'ambito del sistema giuridico vigente, quanto l'articolo 112 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nella parte che vieta di mettere in circolazione scritti o disegni che divulgano i mezzi rivolti ad impedire la procreazione, hanno ad oggetto la tutela del buon costume.

Il Presidente essendo stata annunciata una votazione in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEL DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4023).

Il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 16,35. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere all'Assemblea*) (3509).

La Commissione, preso atto che l'Assemblea ha ormai concluso la discussione degli articoli cui si riferiscono tutti gli emendamenti contenuti nei fascicoli nn. 2, 2-A e 3, che implicano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, delibera di soprassedere all'esame degli emendamenti medesimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 » (*Parere alla III Commissione*) (3816).

Il Presidente Galli illustra ampiamente il disegno di legge che richiama, a copertura dell'onere implicato, una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina fiscale in materia di importazione di banane fresche. Il Presidente rileva come tali maggiori entrate non possono ormai considerarsi a disposizione di nuovi provvedimenti legislativi, in quanto già conteggiate nel preventivo 1967 per determinare il complesso delle entrate tributarie che concorrono, assieme a tutti gli altri cespiti del bilancio, a fronteggiare il complesso delle spese da questo previste; chiede in tal senso indicazioni e chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Agrimi chiede alla Commissione di voler brevemente rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge al fine di consentire ai competenti uffici finanziari del Governo di valutare le considerazioni espresse dal Presidente in riferimento alla indicazione di copertura recata dal disegno di legge.

La Commissione aderisce alla richiesta del Governo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (4052).

Su proposta del Presidente Galli, che sostituisce il relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi » (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (4059).

Su proposta del Presidente Galli, che sostituisce il relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CERVONE e LETTIERI: « Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno in base al titolo di studio » (*Parere alla I Commissione*) (3054).

Dopo che il relatore Barbi ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha confermato il contrario avviso del Governo sulla iniziativa legislativa, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché la proposta di legge si limita a richiamare, a copertura dell'onere implicato, i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, senza indicare la fonte di eventuali integrazioni ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso.

PROPOSTA DI LEGGE:

BERLINGUER MARIO e JACOMETTI: « Tutela amministrativa e giurisdizionale dei pensionati dell'Opera nazionale ciechi civili » (*Parere alla II Commissione*) (3229).

Dopo che il relatore Barbi ha riassunto i termini del precedente esame dedicato alla proposta di legge, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sot-

tosegretario Agrimi, il quale riferisce che non risulta ancora completata dalle amministrazioni finanziarie la istruttoria relativa alle conseguenze finanziarie implicate dal progetto di legge ed in particolare l'esame della indicazione di copertura prospettata dalla Commissione nel corso della precedente seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

RUSSO SPENA: « Sistemazione del personale della carriera esecutiva di segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale in possesso di particolari requisiti » (*Parere alla I Commissione*) (3494).

Su proposta del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Il Sottosegretario Agrimi manifesta il contrario avviso del Governo sul merito della iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli ECA » (*Parere alla II Commissione*) (3614).

Dopo interventi del relatore Barbi e dei deputati Raucci e Anderlini (che si dichiarano tutti favorevoli alla iniziativa legislativa), la Commissione, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi, delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere e di sollecitare, al tempo stesso, il Governo a individuare idonee soluzioni ai problemi finanziari posti dalla iniziativa legislativa in esame.

PROPOSTA DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e pena » (*Parere alla IV Commissione*) (3732).

In assenza del relatore Landi, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

MENGOZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 » (*Parere alla II Commissione*) (3787).

Dopo illustrazione del relatore Barbi (il quale ritiene che l'irrilevante ampliamento

dell'area delle agevolazioni fiscali conseguenti dalla iniziativa legislativa in esame risulterà certamente compensato dai prospettati vantaggi per l'economia delle località depresse) e dopo un intervento del deputato Raucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che presti servizio nei paesi in via di sviluppo » (*Parere alla VIII Commissione*) (3957).

Il relatore Barbi ricorda le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge e la sollecitazione rivolta al proponente di prendere gli opportuni contatti con le amministrazioni interessate, al fine di elaborare una nuova formulazione dell'articolato del provvedimento, tale da escludere qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato. Illustra quindi una serie di emendamenti agli articoli 3, 4 e 5 che il proponente, deputato Pedini, ha trasmesso alla Commissione; conclude raccomandando di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge con le modifiche testé illustrate.

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito delle seguenti modifiche:

1) al primo comma dell'articolo 3, aggiungere le parole « e con esclusione del relativo trattamento economico »;

2) sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente « Per la valutazione del periodo predetto, ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, tali insegnanti dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è, altresì, tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali e assistenziali »;

3) all'articolo 4 sopprimere le parole « è restituito ai ruoli di provenienza, riprende il

posto nel ruolo con l'anzianità a lui spettante ed »;

4) al terzo comma dell'articolo 5 aggiungere le parole « nei limiti del contingente di cui al precedente articolo 2 ».

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino » (*Parere alla VI Commissione*) (4034).

In assenza del Relatore Ghio, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'esame della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) (3963).

Dopo che il Presidente Galli ha illustrato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 12 giugno 1967, la Commissione delibera di rinviare la espressione del parere, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi, il quale riferisce che le competenti amministrazioni non hanno ancora ultimato la istruttoria relativa alla definizione delle conseguenze finanziarie implicate dagli emendamenti proposti dalla Commissione difesa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 17.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (3963).

In attesa del parere della V Commissione bilancio, la Commissione delibera di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità specia-

le ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato » (3964);

QUARANTA: « Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua » (2773).

Il Relatore Buffone illustra i progetti di legge abbinati che tendono, attraverso l'interpretazione autentica, a convalidare la concessione dell'indennità speciale a tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione privilegiata ordinaria prima dell'entrata in vigore delle leggi 18 ottobre 1961, n. 1168; 26 luglio 1961, n. 709; 3 agosto 1961, n. 833 e 18 febbraio 1963, n. 173.

Intervengono: il deputato Gorreri, il quale dichiara che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, che elimina una sperequazione in atto ai danni dei carabinieri e dei militari della guardia di finanza; il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, il quale dichiara che il Governo accoglie il parere della V Commissione bilancio di aggiungere un articolo relativo alla copertura finanziaria, nel senso di stabilire che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

Il Relatore Buffone, pur osservando che la normativa del disegno e della proposta di legge del deputato Quaranta, è, in sostanza, identica, propone di scegliere il disegno di legge come testo base, in quanto su esso è stato espresso il parere della Commissione bilancio. Dichiara, anche, di concordare con l'emendamento proposto dal Governo. La Commissione approva la proposta del Relatore.

Successivamente la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo unico del disegno di legge e l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

Il Presidente comunica che, in attesa del parere delle Commissioni II, IV e VI, il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena, e, per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo » (3823) — (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*).

Il Presidente, il quale sostituisce il Relatore Crocco assente, illustra favorevolmente il disegno di legge e la Commissione — dopo interventi dei deputati Mancini Antonio, Veronesi e Marchesi nella discussione generale — vota direttamente a scrutinio segreto ed approva il provvedimento, costituito da un unico articolo.

PROPOSTA DI LEGGE:

MANCINI ANTONIO e CANESTRARI: « Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 » (3784).

La Commissione, che ha esaurito la discussione generale nella seduta del 31 maggio, passa all'esame degli articoli, approvando — dopo interventi dei deputati Mancini Antonio, Calvaresi, Veronesi, nonché del Presidente e del Sottosegretario Mazza — il seguente nuovo testo, proposto dal Governo e modificato secondo emendamenti dei deputati Mancini Antonio e Canestrari:

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elen-

chi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonché per coloro che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonché per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale ».

Il sesto comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:

a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo, nonché a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonché ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

ART. 2.

All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, — dopo il secondo comma — è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età ».

ART. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.

ART. 4.

I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reinscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reinscrizione si assommano a quelli precedenti.

È anche modificato il titolo, che assume la seguente nuova formulazione: « Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali ».

Il provvedimento è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

In fine di seduta il Presidente fa voti, affinché il Governo presenti quanto prima l'annuncio disegno di legge di ulteriore finanziamento della legge 20 maggio 1966, n. 368, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati. La Commissione, all'unanimità, si associa alle sollecitazioni del Presidente.

Il deputato Alba, a sua volta, sollecita l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato Bova ed altri: « Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2937).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » (3837);

MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani » (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani » (*Urgenza*) (2778).

A seguito dell'assenza del Relatore, la Commissione delibera di rinviare alla prossima settimana la discussione del disegno di legge e delle proposte ad esso abbinate.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (3836).

La Commissione passa all'esame del testo del disegno di legge sulla base degli emendamenti proposti dal Relatore Fada.

L'articolo unico del testo è approvato, senza modificazioni, come articolo 1.

È poi approvato l'articolo 2 aggiuntivo, che, in relazione anche alle modifiche pro-

poste dal Sottosegretario di Stato Martoni risulta del seguente tenore:

« L'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Alle rendite per l'inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; essa è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medesimi radiologi.

La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1967.

L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato Testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 ».

La tabella annessa al disegno di legge è così modificata:

PREMIO ANNUO DAL 1° GENNAIO 1966.

Apparecchi radiologici.

A) Di diagnostica:

- 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 30.000
- 2) installati presso studi privati di radiologia » 10.000
- 3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico » 5.000

B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

- 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private L. 22.500
- 2) installati presso studi privati » 5.550

Sostanze radioattive in uso:
per ogni 50 millicurie fino a 1.000 millicurie » 50
quota fissa oltre i 1.000 millicurie » 450

Il titolo del disegno di legge è modificato in:

« Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ».

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi la votazione finale del disegno di legge alla prossima seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZANIBELLI e PATRINI: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) » (3368).

Il Relatore Del Castillo dichiara di essere favorevole agli emendamenti proposti dal Governo nella precedente seduta, salvo per quanto concerne l'articolo 7 della proposta di legge, concernente il riconoscimento della pensione ai superstiti di iscritti deceduti prima della data di entrata in vigore della legge, per il quale propone che il riconoscimento sia esteso per tutti i casi intercorsi successivamente al 21 marzo 1958, anziché al 2 ottobre 1962.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli ed approva la soppressione degli articoli 1, 6 e 9. L'articolo 2 è approvato con modifiche di carattere formale; l'articolo 3 è approvato nel seguente testo:

« L'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, è sostituito dal seguente:

« Costituiscono le entrate dell'Ente.

a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 65°

anno di età. Detto contributo può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione;

b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta della Ricchezza Mobile categoria C1;

c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciato dai veterinari per le attività di ufficio;

Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata del peso complessivo inferiore a chilogrammi 50.

Devono intendersi compresi fra, i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonché quelli previsti dai seguenti regolamenti:

regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvate con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

d) i contributi indiretti sulle macellazioni: nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi di cui alle precedenti lettere c), d), e e), sono a carico degli operatori sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti ».

L'articolo 4 è approvato nel seguente testo:

« Le marche previste al precedente articolo 16 sono stampate a cura e a spesa dell'En-

te e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse ».

L'articolo 5 è approvato nel seguente testo:

« I primi tre comma dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione.

La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni dall'atto della sopravvenuta invalidità.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23.

I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato ».

L'articolo 10 è approvato nel seguente testo:

« La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissate con delibera del consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione ».

L'articolo 9 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 7 è rinviato alla prossima seduta, riservandosi il Sottosegretario di Stato Martoni di approfondire la proposta del Relatore di estendere la pensione di reversibilità ai superstiti di iscritti deceduti tra il 21 marzo 1958 e la data di entrata in vigore della legge.

Il Presidente Zanibelli rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trapianto del rene tra persone viventi » (*Approvato dal Senato*) (3694).

Il Relatore Cortese, rispondendo agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara preliminarmente di trovarsi d'accordo con l'onorevole Pasqualicchio sul fatto che nella discussione devono essere approfondite maggiormente gli aspetti biologici e chimici del trapianto in quanto solo dopo aver accertato con la maggiore precisazione possibile i limiti di questa operazione, può essere formulata una legge che dia le più alte garanzie di rispondere alle esigenze che intende soddisfare.

A proposito delle richieste fatte da varie parti delle Commissioni per estendere la donazione del rene anche a persone estranee al nucleo familiare, ritiene che la limitazione prevista dalla legge debba essere mantenuta almeno per il momento e fintanto che i continui progressi del campo biologico non consentiranno la selezione dei soggetti chiamati a donare il rene, in modo da poter accertare la compatibilità biologica fra donatore e ricevente.

Per quanto concerne il trapianto tra cugini a cui si riferiva l'onorevole D'Antonio, ricorda che è stata effettuata una sola operazione riuscita, il che ovviamente ha portato a formulare la percentuale enunciata dall'onorevole D'Antonio.

Sul problema del rapporto emodialisi-trapianto egli ribadisce i concetti già espressi nella sua relazione, secondo i quali i due metodi lungi dall'essere alternativi e contrastanti fra loro si integrano a vicenda in un

unico processo curativo che vede l'emodialisi quale necessaria operazione preparatoria prima e coadiuvante dopo il trapianto, per evitarne il rigetto o attenuare comunque le conseguenze di esso.

Sul trapianto del rene da cadavere ricorda come ancora purtroppo tale pratica non sia realizzabile, soprattutto per i problemi morali e giuridici che essa comporta in relazione all'accertamento della morte definitiva del soggetto dal quale il rene deve essere prelevato.

A questo proposito enuncia alcuni principi seguiti in medicina per determinare il momento esatto della morte. Secondo quanto praticato in Svizzera, il certificato di decesso per individui nei quali alcuni organi sono sottoposti a sopravvivenza artificiale, deve essere redatto da tre medici e dopo la constatazione — riferita a ragionevole lasso di tempo — dell'avvenuta cessazione del funzionamento del sistema nervoso centrale, in quanto è noto che alcune cellule, specie quelle cerebrali, cessano di vivere in un tempo brevissimo mentre altre sopravvivono anche per delle settimane. Tutte le considerazioni sopraesposte portano a concludere che il trapianto da cadavere è per il momento difficilmente realizzabile. Conclude raccomandando alla Commissione di approvare al più presto la legge, anche se la Commissione giustizia ha espresso delle riserve sulla formulazione del testo, atteso che tali riserve sono di natura formale e di tecnica giuridica e non toccano la sostanza del provvedimento, come ha giustamente rilevato l'onorevole Galluzzi nel suo intervento. È da tenere presente altresì che la legge stessa risponde pienamente a quei principi morali contenuti nel codice deontologico medico cui ha fatto riferimento l'onorevole Spinelli.

L'onorevole Bonaiti, che partecipa alla seduta per illustrare il parere espresso dalla Commissione giustizia, rileva come il testo formulato dal Senato tradisca in effetti quello che è lo spirito stesso della legge, oltre ad usare espressioni giuridicamente non perfette che sicuramente provocherebbero inconvenienti nell'applicazione della legge stessa. In particolare rileva come non siano ben definiti i poteri del Pretore e quelli del Collegio medico chiamato a decidere se l'operazione possa essere fatta o meno e ritiene che la legge contenga in parte enunciazioni di principio anziché norme di diritto cogente.

Il Ministro Mariotti si dichiara preoccupato per l'eventuale rinvio della legge al Senato e rileva come molte delle riserve espres-

se dall'onorevole Bonaiti non abbiano fondamento, chiede se la legge così come è formulato si presti ad essere impugnata da terzi e se non sia possibile correggere le eventuali manchevolezze in sede di elaborazione del regolamento.

L'onorevole Bonaiti esclude che possa verificarsi un caso di impugnativa imputabile ad imperfette formulazioni e dichiara che in alcuni punti la legge può essere integrata nel senso indicato dal Ministro, conferma poi che la Commissione giustizia lascia integro il meccanismo stabilito dalla legge e si limita a proporre modifiche che ne rendano più facile l'applicazione.

Il Presidente dopo aver confermato che il regolamento può validamente contribuire a rendere agevole l'applicazione della legge, rileva come sia il testo approvato dal Senato sia quello proposto dalla Commissione giustizia non siano del tutto soddisfacenti per cui in considerazione di pressanti aspetti umani del problema, che ritiene assolutamente preminenti rispetto ad ogni altro, la legge debba essere approvata senza modifiche.

L'onorevole Galluzzi riconosce che il testo proposto dalla Commissione giustizia è più organico e più ordinato del testo approvato dal Senato mentre la sostanza del provvedimento non muta. D'altra parte se lacune vi sono in questo testo, altre se ne possono rinvenire nel testo proposto dalla Commissione giustizia anch'esso tutt'altro che perfetto. Ritiene pertanto che la legge possa essere approvata nel testo pervenuto dal Senato.

Il Presidente De Maria sospende, a questo punto la seduta, poiché è in corso una votazione in Aula.

La seduta sospesa alle ore 11 riprende alle ore 13,20.

La Commissione dopo dichiarazioni di voto degli onorevoli Monasterio, Di Mauro, Lattanzio e Scarpa, e interventi del relatore e del Ministro, respinge due distinti emendamenti presentati all'articolo 1 e all'articolo 3 rispettivamente dagli onorevoli Di Mauro e Monasterio, dopo di che approva, articolo per articolo e con votazione finale a scrutinio segreto, il disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi fami-

liari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi ». (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4046).

Dopo breve relazione del Relatore onorevole Lattanzio, la Commissione accoglie senza discussione le modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge che è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — Relatore: Reggiani — (*Parere della I Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SPAGNOLI ed altri: Norme sullo scioglimento del matrimonio (3877) — Relatore: Reggiani;

BASLINI e BOZZI: Modifica all'articolo 72 del codice di procedura sui poteri del pubblico ministero nelle cause matrimoniali (4027) — Relatore: Reggiani.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3705) — Relatore: Dell'Andro.

Esame della proposta di legge:

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (3900) — Dell'Andro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta.

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta;

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore degli figli illegittimi — Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernente i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estirpazione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio (3997) — Relatore: Dell'Andro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 16 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario (2689) — (*Parere della V Commissione*);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

-- Relatore: Ermini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 16 giugno, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.